



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 25/07/2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2002, n.436

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 11/06/2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Ugento ai sensi delle ll.rr. n° 34/94 e 8/98 per la realizzazione di un insediamento produttivo industriale in Ugento da parte delle società "OZAN s.r.l.".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione delle ll.rr. 19 dicembre 1994 n°34 e 8/98 e dall'art. 34 del D.lgs 267/2000, in data 11 giugno 2001 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di UGENTO apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 336 del 10.04.2001 per la realizzazione di un insediamento produttivo industriale in UGENTO da parte delle società "OZAN. s.r.l." in variante allo strumento urbanistico generale vigente;

VISTA la deliberazione n°10 del 11.07.2001, con la quale il Consiglio Comunale di UGENTO ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art.34 del D.lgs 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

Preso atto, della accettazione incondizionata da parte delle società "OZAN s.r.l." dell'Accordo di Programma sottoscritto dal Sindaco del Comune di Ugento e dal Presidente della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della società "OZAN s.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di UGENTO, idonea e formale garanzia (polizza assicurativa, fidejussione, bancaria ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

CONSIDERATO che, con delibera n. 625 del 28/05/2002, a seguito di apposita verifica di compatibilità paesaggistica presentata da parte del progettista, è stato rilasciato da parte della Giunta Regionale il parere paesaggistico in base all'art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico e pertanto non sussistono impedimenti ai fini dell'approvazione della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma.;

RILEVATO che l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

VISTO il V comma dell'art.34 del D.lgs 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.34 del D.lgs 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di UGENTO "Accordo di Programma" per la realizzazione di un insediamento produttivo industriale in UGENTO da parte delle società "OZAN s.r.l." sottoscritto in

data 11.06.2001 dalla Regione Puglia e dal Comune di UGENTO, in attuazione della l.r. n°34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico generale.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art.6 della l.r. del 12 aprile 1993, n°13.

FITTO
